

PROVINCIA DI TORINO

Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

N. 11-141680/2000

OGGETTO: Progetto di installazione di nuovo impianto di lavorazione meccanica di motori, sito nel Comune di Torino. Procedura di Verifica ex art. 10 L.R. 40/98. E.E.A. European Engine Alliance S.r.l. P.IVA 07613600019

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- la società E.E.A. European Engine Alliance S.r.l. con sede in Torino, Via Puglia 35 ha presentato in data 17.4.2000 istanza per l'attivazione della fase di verifica prevista dall'art. 10 L.R. 14.12.1998 n. 40 'Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione', secondo le modalità previste dell'art. 4 relativamente al progetto di lavorazione meccanica di motori (tipologia progettuale n.11 all. B2 L.R. 40/98), sito nel Comune di Torino;
- in data 26.4.2000 è stato pubblicato sul B.U.R. l'avviso pubblico recante notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto suddetto, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- l'istruttoria è stata condotta dal gruppo di lavoro individuato all'interno dell'organo tecnico provinciale, istituito con Deliberazione G.P. n. 63-65326 del 14.4.1999;
- è stata attivata una Conferenza dei Servizi a cui sono stati invitati i soggetti previsti dall'art.9 della legge regionale stessa: le sedute si sono svolte in data 23.5.2000 e 5.6.2000; in particolare in data 5.6.2000 alle ore 10.00 presso la sede della E.E.A. in via Puglia 35 è stata effettuata una seduta di Conferenza dei Servizi e congiuntamente è stato condotto un sopralluogo; in tale occasione sono stati richiesti al proponente alcuni chiarimenti ed è stata fornita ulteriore documentazione tecnica;
- il sito dell'impianto è ubicato nel territorio comunale di Torino nella zona industriale IVECO, delimitata dalle vie Lungo Stura Lazio ad ovest, C.so Giulio Cesare e Str. delle Cascinette a nord, via Puglia e str. Settimo a sud, str. della Cebrosa a est.
- il progetto è relativo alla installazione di una nuova linea di lavorazione meccanica di basamenti e cilindri in ghisa per la produzione di motori diesel tra 50 e 270 HP all'interno di un fabbricato già esistente che occupa una parte del Comprensorio industriale IVECO.

Considerato che:

- l'attività in oggetto andrà a sostituire analoghe lavorazioni svolte in fabbricato adiacente con una modalità che comporta la progressiva diminuzione delle lavorazioni nella linea attualmente esistente e un contemporaneo progressivo aumento di produzione da parte della nuova linea in progetto;

- in relazione alle componenti ambientali potenzialmente interessate dal progetto si evidenzia quanto segue:

1. Le emissioni in atmosfera sono riferite ad un numero complessivo di camini pari a 29 di cui 23 asserviti alla linea di produzione e con una portata di 600.000 Nm³/h e 6 asserviti agli impianti di lavaggio e con una portata di 70.000 Nm³/h. La progressiva sostituzione di questa attività rispetto all'esistente fa ritenere che non si verifichi un impatto aggiuntivo sulle componenti atmosferiche, anzi si può ipotizzare un miglioramento a trasferimento delle attività completato, in relazione all'entrata in esercizio di macchine utensili e sistemi di abbattimento nuovi rispetto alla situazione precedente.
2. E già stato avviato dall'azienda un piano di risanamento acustico dal quale si evince che erano stati rilevati tre punti di criticità attualmente in corso di bonifica. I recettori più prossimi rispetto al nuovo intervento sono alcune abitazioni affacciate su Strada Settimo per le quali è probabile che non si verifichino impatti aggiuntivi. Si ritiene comunque che debbano in ogni caso essere controllati i livelli acustici, prima e dopo la realizzazione dell'intervento presso i recettori più prossimi.
3. In relazione agli scarichi idrici si è verificato, anche in corso di sopralluogo, l'efficienza del sistema già installato per cui gli effluenti liquidi raccolti all'interno dell'impianto vengono completamente convogliati all'impianto di trattamento della società Fenice (interno al Complesso industriale IVECO), quindi scaricati in pubblica fognatura.
Nel corso dell'istruttoria è peraltro emersa la necessità di effettuare un controllo sulla qualità delle acque meteoriche provenienti dalle coperture per verificarne la qualità in relazione alla loro possibile contaminazione con le condense oleose che potrebbero depositarsi sulle coperture dello stabilimento in prossimità dei camini.
A tal fine si ritiene opportuna un'attività di monitoraggio che valuti la qualità delle acque di prima pioggia, da effettuarsi con una prima campagna di misure precedentemente all'avvio delle attività e due campagne successive, rispettivamente a 6 mesi e 1 anno dopo l'inizio effettivo della produzione.
4. Si è verificato, nel corso del sopralluogo e a seguito dei chiarimenti forniti dal proponente, che la produzione di rifiuti dalla lavorazione (trucioli metallici ricoperti da olio) vengono totalmente stoccati in area coperta adiacente e separata dallo stabilimento e immediatamente presi in carico per il trattamento dalla società Fenice, già autorizzata con Decreto dirigenziale n° 34-76852/1998 del 30.4.98 allo svolgimento di tali attività.
5. Il pavimento dello stabilimento è stato recentemente ricostruito con materiale impermeabilizzante e con una struttura adatta ad impedire la dispersione di inquinanti nel sottosuolo.

Ritenuto:

- che il progetto proposto si localizza in strutture già esistenti totalmente all'interno di un complesso industriale attivo e non si ritiene possa determinare impatti aggiuntivi rilevanti;

- di poter escludere il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Legge Regionale n. 40 del 14.12.1998, dalla fase di valutazione, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- esecuzione di analisi per valutare la qualità delle acque di prima pioggia, esaminando i parametri più significativi atti ad evidenziare la presenza di residui oleosi, da effettuarsi con una prima campagna di misure precedentemente all'avvio delle attività e due campagne successive, rispettivamente a 6 mesi e 1 anno dopo l'inizio effettivo della produzione. Le modalità di campionamento e analisi dovranno essere concordate con l'ARPA - dipartimento subprovinciale di Torino. I risultati delle analisi dovranno essere trasmessi alla Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale e all'ARPA entro 30 giorni dall'esecuzione delle analisi relative ad ogni campagna;
 - controlli sul rumore, eseguiti prima e dopo l'entrata in funzione dell'impianto mediante:
 - valutazione del clima acustico attuale presso i ricettori sensibili (abitazioni su Strada Settimo) mediante analisi delle condizioni sonore esistenti (derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche);
 - valutazione dei livelli di inquinamento acustico presso i ricettori individuati, dopo la realizzazione del nuovo impianto di lavorazione meccanica di motori;
- Una prima campagna di misure dovrà essere effettuata prima dell'avvio delle attività e tre campagne successive, rispettivamente a 6 mesi, 1 anno e 4 anni dopo l'inizio effettivo della produzione. Le modalità di rilevamento e analisi dovranno essere concordate con l'ARPA - dipartimento subprovinciale di Torino. I risultati delle analisi dovranno essere trasmessi alla Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale e all'ARPA entro 30 giorni dall'esecuzione delle analisi relative ad ogni campagna;

Visti i verbali della Conferenza dei Servizi;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 51 della legge n. 142 del 08/06/1990, degli articoli 3, 16 e 17 del D.Lgs n. 29 del 03/02/1993 e dell'art. 35 dello Statuto;

vista la L.R. n. 40 del 04/12/1998;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. Di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. n. 40 del 14/12/1998, il progetto di nuovo impianto di lavorazione meccanica di motori, sito nel Comune di Torino presentato dalla società E.E.A. European Engine Alliance S.r.l. con sede in Torino, Via Puglia 35 dalla fase di valutazione di impatto ambientale (art. 12 della L.R. n. 40 del 14/12/1998), subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- esecuzione di analisi per valutare la qualità delle acque di prima pioggia, esaminando i parametri più significativi atti ad evidenziare la presenza di residui oleosi, da effettuarsi con una prima campagna di misure precedentemente all'avvio delle attività e due campagne successive, rispettivamente a 6 mesi e 1 anno dopo l'inizio effettivo della produzione. Le modalità di campionamento e analisi dovranno essere concordate con l'ARPA - dipartimento subprovinciale di Torino. I risultati delle analisi dovranno essere trasmessi alla Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale e all'ARPA entro 30 giorni dall'esecuzione delle analisi relative ad ogni campagna;
- controlli sul rumore, eseguiti prima e dopo l'entrata in funzione dell'impianto mediante:
 - valutazione del clima acustico attuale presso i ricettori sensibili (abitazioni su Strada Settimo) mediante analisi delle condizioni sonore esistenti (derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche);

- valutazione dei livelli di inquinamento acustico presso i ricettori individuati, dopo la realizzazione del nuovo impianto di lavorazione meccanica di motori;

Una prima campagna di misure dovrà essere effettuata prima dell'avvio delle attività e tre campagne successive, rispettivamente a 6 mesi e 1 anno e 4 anni dopo l'inizio effettivo della produzione.

Le modalità di rilevamento e analisi dovranno essere concordate con l'ARPA - dipartimento subprovinciale di Torino. I risultati delle analisi dovranno essere trasmessi alla Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale e all'ARPA entro 30 giorni dall'esecuzione delle analisi relative ad ogni campagna;

2. Di dare atto che si è provveduto a dare informazione circa l'assunzione del presente atto all'Assessore competente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

DATA: 26/06/2000

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
dott.ssa Paola MOLINA